



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE

- A) LA GESTIONE DELLE **RELAZIONI SINDACALI** SUL TERRITORIO REGIONALE;
- B) LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DI UNA **COMMISSIONE BILATERALE** INCARICATA DELL'ASSISTENZA, SUPPORTO E MONITORAGGIO DELLE RELAZIONI SINDACALI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il giorno **12 novembre 2013** in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO. SS. della scuola: FLC- CGIL, CISL - scuola , UIL scuola , SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA – UNAMS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 29.11.2007

VIENE SOTTOSCRITTO

il seguente Contratto Integrativo Regionale (CIR), concernente:

- A) La gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale;
- B) le modalità di costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale come previsto dall'art.4, comma 4, lettera d, del C.C.N.L del comparto scuola. sottoscritto il 29 novembre 2007, di seguito denominato C.C.N.L.

Con distinta sequenza contrattuale saranno sottoscritti i CIR concernenti:

- C) la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali (art. 4, comma 4 lettera b) del CCNL);
- D) l'individuazione di procedure di raffreddamento degli eventuali conflitti contrattuali generatisi a livello di istituzione scolastica (art. 4, comma 4, lettera c) del C.C.N.L)

Premessa

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, tenuto conto delle innovazioni normative introdotte in materia di relazioni sindacali, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse del personale della scuola al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia ed efficienza dei servizi.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

Le relazioni sindacali sul territorio regionale sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti negoziali, considerate condizioni che favoriscono l'efficace erogazione del servizio scolastico.

I principi di correttezza e trasparenza, in esso contenuti, dovranno ispirare anche le relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica e orientare i comportamenti delle parti in sede di contrattazione di istituto.

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - Il presente contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie del CCNL del comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

2 - Il contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.

3 - Il contratto si applica alle relazioni sindacali relative al personale del comparto scuola, con esclusione dei dirigenti scolastici - Area Quinta - per i quali si procederà ad autonomia contrattazione.

4 - Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

5 - L'Ufficio Scolastico Regionale pubblicherà tempestivamente sul proprio Sito copia integrale del presente contratto e darà notizia della pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Sito dell'USR lo porteranno a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto con contestuale consegna di una copia alle RSU. Della pubblicazione sul sito i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita circolare.

Art.2 - Strumenti delle relazioni sindacali

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:

- a) la partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese;
- b) la contrattazione integrativa regionale;
- c) l'interpretazione autentica dei contratti regionali.

Art.3 - Partecipazione

1- L'Ufficio Scolastico Regionale e le sue articolazioni organizzative, ciascuno nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie indicate all'art.5, comma 1, del C.C.N.L. di seguito elencate:

- a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
- b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
- c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
- d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese di personale;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

- e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
 - f) dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
 - g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
 - h) andamento generale della mobilità del personale;
 - i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
 - j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ.
 - k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento;
- 2 - Gli incontri per le informazioni di cui al comma 1 devono svolgersi prima della predisposizione degli atti e comunque prima della formalizzazione degli stessi.
- 3 - Come stabilito dall'art.5, comma 2, del C.C.N.L., su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CIR possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
- 4 - Sarà cura del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale informare le OO.SS. sui termini da stabilire, dal Direttore Generale medesimo, in applicazione dell'art.6, comma 4 del CCNL, in materia di relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.
- 5 - Anche al di fuori delle materie di informazione preventiva e di concertazione di cui agli articoli precedenti l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a promuovere tavoli allargati di confronto con la Regione, gli Enti Locali, i soggetti rappresentativi degli stessi e le OO. SS. firmatarie del presente contratto, per tutte le tematiche di carattere generale che possono avere riflesso sui rapporti di lavoro del personale della scuola.

Art. 4 - Contrattazione integrativa regionale

1 - Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione a mutamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle materie indicate all'art.4, comma 3, primo capoverso, del C.C.N.L.:

- a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi
- c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
- d) criteri di utilizzazione del personale, sulla base del CCNI sottoscritto a livello nazionale;
- e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

Essa ha cadenza quadriennale sulle materie indicate al comma 4 del medesimo art. 3:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

- a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
- c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
- d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

2 - Il Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto, nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con le scadenze legate alle diverse tematiche.

3 - Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

4 - Decorso ulteriore 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

5 - L'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito del generale potere di controllo e vigilanza sulle istituzioni scolastiche autonome, si impegna a garantire l'applicazione dei contratti integrativi regionali nelle singole istituzioni scolastiche.

6- L'Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni Sindacali possono richiedere, prima della scadenza naturale, la revisione o l'integrazione dei contratti integrativi sottoscritti, mediante comunicazione formale a tutti gli altri contraenti.

Art.5 - Interpretazione autentica

In caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti integrativi regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto e viene tempestivamente notificata alle istituzioni scolastiche

Art.6- Composizione delle delegazioni

Le delegazioni trattanti a livello regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 del CCNL 29.11.2007:

- a) per la parte pubblica, dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato ed eventualmente da altri dirigenti;
- b) per la parte sindacale, dai rappresentanti territoriali delle OO. SS. firmatarie del contratto nazionale, ovvero da loro delegati.

Le parti possono avvalersi di personale di propria scelta e/o di esperti nelle materie oggetto di contrattazione.

Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, i nominativi dei propri rappresentanti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA

Ufficio III - Personale della Scuola

Eventuali variazioni dei predetti rappresentanti saranno prontamente comunicate all'Amministrazione regionale ai fini dell'aggiornamento della composizione della delegazione sindacale.

Art.7 - Agibilità Sindacale

1 - L'Ufficio Scolastico Regionale e le sue articolazioni organizzative, ciascuno con riferimento agli atti di propria competenza, mettono tempestivamente a disposizione delle OO.SS. copia di tutta la documentazione, preferibilmente su supporto informatico, relativa alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari ecc.), al fine di garantire la circolazione delle informazioni e la trasparenza delle relazioni sindacali.

2 - Viene altresì messa a disposizione delle OO. SS., possibilmente mediante invio in posta elettronica, copia di tutti gli atti di carattere generale (circolari, comunicazioni di servizio, ecc.) prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale e riguardanti le linee di politica scolastica da esso attuate.

3 - L'U.S.R. curerà inoltre la pubblicazione sul proprio Sito, con contestuale comunicazione alle Istituzioni Scolastiche della regione, mediante posta elettronica, delle comunicazioni di carattere sindacale inviate dai responsabili regionali delle OO.SS., che saranno tempestivamente affisse all'albo delle istituzioni medesime. Metterà altresì a disposizione delle OO.SS. gli indirizzi aggiornati di posta elettronica delle Istituzioni Scolastiche della regione.

4 - Le OO. SS. sono informate dall'Ufficio Scolastico Regionale della sottoscrizione di eventuali intese ed accordi interistituzionali che abbiano riflessi sull'organizzazione del lavoro del personale scolastico.

5 - Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4, vengono convocate, di norma, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni. L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.

6 - Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l'Amministrazione fornisce alle OO. SS. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica..

7 - Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia alle OO.SS.. Ciascuna delle parti ha diritto di apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.

8 - I rappresentanti sindacali hanno diritto di ingresso all'Ufficio Scolastico Regionale e alle sue articolazioni organizzative anche nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico.

Art. 8 – Ufficio Relazioni Sindacali

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale viene istituito un Ufficio per le Relazioni Sindacali, con il compito di:

- a) curare i rapporti con le OO. SS.;
- b) fornire i materiali informativi previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Albo sindacale

1 - Presso l'Ufficio Scolastico Regionale e le sue articolazioni organizzative sono istituite apposite bacheche per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. che assumono la responsabilità dei contenuti dei documenti affissi .



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III - Personale della Scuola

Art.10 – Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale emanerà la direttiva prevista dall'art. 6 comma 4 del CCNL, sulla quale fornirà l'informativa preventiva ai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali.

Art.11 – Commissione Bilaterale

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL 29.11.2007, è costituita, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, una Commissione Bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

La Commissione è così composta:

- il Direttore Generale o suo delegato;
- il Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali o suo delegato;
- un componente delegato da ogni organizzazione sindacale firmataria del CCNL 29.11.2007.

I componenti della Commissione Bilaterale non possono far parte degli organismi che curano le procedure di raffreddamento di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) del CCNL.

Le concrete modalità di svolgimento dell'attività della Commissione saranno stabilite dalla Commissione medesima secondo principi di efficienza, trasparenza e tempestività.

Ai sensi dell'art. 6 (relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica), comma 2, quinto capoverso del CCNL, la Commissione è tenuta a fornire la propria assistenza sulle questioni controverse che le parti contraenti potranno sottoporre alla sua attenzione qualora non si giunga alla sottoscrizione del contratto d'istituto entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il relativo parere dovrà essere reso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 – Criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali

Con distinta sequenza contrattuale saranno definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee sindacali territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera b) del CCNL.

Art. 13 - Procedure di raffreddamento eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica.

Con distinta sequenza contrattuale sarà definita la procedura di raffreddamento prevista dall'art. 4, comma 4, lettera c) del CCNL.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III - Personale della Scuola

Art. 14 – Compatibilità finanziaria

Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001.

Per la parte pubblica:

Vice Direttore Generale - Gianna Marisa Miola

Dirigente Ufficio III - Rita Marcomini

Per la parte sindacale

FLC_ CGIL - Salvatore Mazza

CISL scuola Nereo Marcon

UIL scuola Giuseppe Morgante

SNALS -CONFSAL Elisabetta Capotosto

FED. GILDA –UNAMS . Livio D'Agostino